

## NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI – ESTRATTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO.

Con provvedimento del 5.12.2024, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa F. Amoroso, visto il provvedimento del 5.12.2024, con cui il Presidente della sezione lavoro, su delega del Presidente del Tribunale, atteso il parere favorevole reso dal Pubblico Ministero in data 4.12.2024, ha autorizzato la notificazione del ricorso per pubblici proclami, ha disposto la notifica per pubblici proclami del ricorso ivi iscritto al r.g. n. 5361/2024, promosso dalle dott.sse Sabrina Carola Carroccio, (c.f. CRRSRN71P60G580V), Grazia Maria Letizia Consoli (c.f. CNSGZM66C49C351G), Maria Pilar Miritello (c.f. MRTMPL77M56L667E) e Paola Rizzarelli (c.f. RZZPLA72R56C351G), contro il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Le ricorrenti, nella qualità di dipendenti del CNR, con inquadramento nella posizione di Primo ricercatore – II livello professionale, hanno contestato il bando 315.62 DR relativo alla *“Procedura selettiva per soli titoli per complessive n. 180 posizioni di Dirigente di Ricerca, I livello professionale, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del CCNL Enti di Ricerca e Sperimentazione – quadriennio normativo 2002-2005 – I biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006”*, nella parte in cui, in relazione ai requisiti di ammissione, si prescrive che *«Alla selezione sono ammessi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2023, inquadrati nel profilo professionale di Primo Ricercatore II livello alla data del 31 dicembre 2022 e nei ruoli dell’Ente nel medesimo profilo e livello alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda»* (art. 2).

In particolare, è stata impugnata tale clausola, immediatamente escludente, per aperto contrasto con l’art. 15, c. 9 del CCNL, che stabilisce, invece, che *«Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data»*.

Inoltre, è stata eccepita l’erroneità della decorrenza dell’attuale inquadramento nel II livello (disposta dall’1.01.2023 anziché dall’1.01.2020, tenuto conto dell’anno di riferimento delle relative procedure selettive).

Pertanto, prima di tutto, sono state chieste le idonee misure cautelari, per consentire l'ammissione con riserva delle ricorrenti alla procedura di cui al bando 315.62.

Nel merito, in via principale, è stato chiesto (i) di accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti alla retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento nel profilo di Primo ricercatore - II livello all'1.01.2020, ovvero, in subordine, all'1.01.2021, ovvero, ancora all'1.01.2022, con conseguente condanna del CNR al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre rivalutazione e interessi; (ii) per l'effetto, ovvero, in ogni caso, previo annullamento e/o disapplicazione dell'art. 2 del bando del CNR n. 315.62 DR, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a partecipare alla *"Procedura selettiva per soli titoli per complessive n. 180 posizioni di Dirigente di Ricerca, I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del CCNL Enti di Ricerca e Sperimentazione - quadriennio normativo 2002-2005 - I biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006"*; (iii) nella denegata ipotesi di diniego delle misure cautelari, ovvero, comunque, nel caso di mancata partecipazione delle ricorrenti alla predetta procedura, disporre l'annullamento della stessa;

In via gradata, nelle ipotesi di rigetto delle domande *sub* (ii) e (iii), di condannare il CNR al risarcimento in favore delle ricorrenti dei danni patrimoniali per la lesione del diritto alla partecipazione (*perdita di chance*), nonché per la perdita dei vantaggi economici e professionali che sarebbero conseguiti nell'ipotesi di conseguimento della posizione superiore, da liquidare in via equitativa.

Catania, 12 dicembre 2024

avv. Harald Bonura

avv. Giuseppe Meli